



ALLEGATO "C" AL NUMERO 70736/29344 REPERTORIO

**STATUTO****Art. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita la Società a Responsabilità Limitata denominata: **"TERRECABULATE RETI E SERVIZI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**.

**Art. 2 SEDE**

**2.1** - La Società ha sede legale in Siena, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

**2.2** - L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, agenzie, uffici e rappresentanze) Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**Art. 3 DURATA**

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre del 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 4 OGGETTO**

**4.1** - La Società ha per oggetto:

- a) espletamento di qualsivoglia attività nel settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, la stipulazione di contratti di housing, la fornitura del sistema pubblico di connettività ;
- b) la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di strutture ricettive o strutture portanti di reti di comunicazione elettronica;
- c) l'espletamento di servizi di interesse economico generale, tra cui servizi pubblici locali;
- d) la gestione delle reti per l'erogazione di servizi di interesse economico generale, tra cui le reti per l'erogazione dei servizi pubblici locali;
- e) la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

**4.2** - Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale la società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo e così tra l'altro a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

#### **Art. 5 CARATTERISTICHE DEI SOCI**

I soci devono rivestire una delle seguenti caratteristiche:

- a) Aziende Speciali, Società di Enti Locali da queste controllate.
- b) Istituti di istruzione, ricerca e studio pubblici e privati.
- c) Istituti bancari, assicurativi e quelli aventi ad oggetto servizi finanziari.
- d) Associazioni professionali e di impresa o loro società o partecipate.
- e) Aziende pubbliche che operano nei settori di interesse della Società.
- f) Aziende private che operano nei settori di interesse della Società e/o in settori analoghi o complementari.

#### **Art. 6 OBBLIGHI ED IMPEGNI DEI SOCI**

**6.1** Ciascun socio si impegna a mettere a disposizione della Società le conoscenze, le capacità professionali ed i mezzi per il migliore coordinamento delle attività e più in generale per il conseguimento degli scopi sociali secondo gli accordi che verranno presi di volta in volta con il singolo socio. Ciascun socio conserverà l'intera ed esclusiva proprietà industriale delle informazioni messe a disposizione della Società per il conseguimento dei fini previsti dall'articolo 4 del presente Statuto e l'eventuale utilizzazione industriale da parte di altri sarà soggetta ad accordi di licenza da valutare caso per caso.

**6.2** I soci si impegnano ad utilizzare le informazioni acquisite dalla Società unicamente per i fini propri e della Società, nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto ed inoltre faranno quanto necessario per assicurare la riservatezza delle informazioni.

#### **Art. 7 CAPITALE SOCIALE**

**7.1** - Il capitale sociale è di Euro 1.100.000,00 (unmilione-centomila virgola zero zero).

**7.2** - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gra-

tuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale)

in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, anche più volte con l'osservanza delle norme di legge.

Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove quote dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle quote da ciascuno possedute.

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato nel termine di giorni 30 (trenta), per scritto, a partire dalla data di offerta che l'Organo Amministrativo dovrà effettuare immediatamente dopo, e comunque non oltre sette giorni, l'iscrizione dell'atto che prevede l'aumento del capitale sociale nel Registro delle Imprese.

Le quote non opzionate potranno essere collocate presso terzi, che rivestano una delle caratteristiche indicate dall'articolo 5, ove ne facciano richiesta entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello di scadenza del diritto di opzione non esercitato dai soci; diversamente l'aumento del capitale sarà limitato alle quote opzionate.

I versamenti relativi all'aumento del capitale sociale dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dall'Organo Amministrativo e decorrente comunque dalla data di iscrizione nel Registro Imprese della delibera dell'aumento. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del "prime rate" abi, fermo il disposto dell'articolo 2466 del Codice Civile.

**7.3 -** Finanziamenti effettuati dai soci a favore della società saranno infruttiferi di interessi.

#### **Art. 8 ALIENAZIONE DELLE QUOTE**

**8.1 -** Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

**8.2 -** Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà irrevocabilmente offrirle in prelazione agli altri soci, dandone comunicazione scritta anche all'Organo Amministrativo ed al Presidente del Collegio sindacale (se nominato); l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra potranno esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione di offerta della prelazione.

Nel caso in cui nessuno dei soci esercitasse entro 30 giorni da detta comunicazione la prelazione le quote potranno essere trasferite d'iniziativa del socio alienante a terzi che rivestano una delle caratteristiche indicate all'articolo 5.

Il trasferimento delle quote tra Enti pubblici non richiede

l'esercizio del diritto di prelazione.

**8.3** - L'alienazione delle quote a favore dei soggetti indicati all'art. 5 lettera a del presente statuto non necessitano dell'evidenza pubblica.

#### **Art. 9 CONVOCAZIONE ASSEMBLEE**

**9.1** - L'Assemblea dei soci viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi similari), fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese o all'indirizzo che sia stato espressamente comunicato dal socio alla società e che risulti da apposito libro istituito a tal fine dalla stessa.

**9.2** - Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare. Con la stessa comunicazione saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione.

**9.3** - In mancanza delle formalità di convocazione, le Assemblee si reputano regolarmente costituite con la presenza dell'intero capitale e tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi sono presenti o informati dalla riunione e nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci.

**9.4** - L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere elevato sino a 180 (centoottanta) giorni, quando particolari esigenze lo richiedano relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Le Assemblee, inoltre, sono convocate quante volte l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

#### **Art. 10 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

**10.1** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

**10.2** - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Segretario è nominato dall'Assemblea.

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali

redatti e sottoscritti nei modi di legge.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

#### **Art. 11 INTERVENTO - RAPPRESENTANZA**

**11.1** - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

**11.2** - La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci revisori (o al revisore), se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

**11.3** - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea dei Soci con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 12 DELIBERAZIONI**

**12.1** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**12.2** - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci revisori e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione

**12.3** - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 12.2 punti d), e) ed f) per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

**12.4** - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, se richiesto, dal Notaio.

**12.5** - Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un Notaio.

#### **Art. 13 ORGANO AMMINISTRATIVO**

**13.1** - La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri o da un Amministratore Unico. Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea dei soci.

**13.2** - Gli amministratori potranno essere anche non soci, durano in carica tre esercizi, fino a revoca o dimissioni o per quel tempo determinato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili.

**13.3** - L'Organo Amministrativo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea.

#### **ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**14.1** - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed uno o più Vice-Presidenti, che sostituiscono, anche disgiuntamente, il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Amministratori Delegati cui affidare i vari settori amministrativi e/o gestionali della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

**14.2** - All'Organo Amministrativo verrà corrisposto un compenso il cui ammontare sarà stabilito dall'assemblea dei Soci.

#### **Art. 15 RIUNIONI DI CONSIGLIO**

**15.1** - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente o da un Vice-Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, po-

sta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

La convocazione è obbligatoria su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano, o dall'Amministratore Delegato, se nominato, o in assenza di tutti tali soggetti dall' Amministratore anziano del Consiglio stesso.

#### **Art. 16 DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO**

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione vale doppio. In caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e qualora risulti parità di voto la proposta si intende respinta. Il voto non può essere

dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. le decisioni degli Amministratori, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione assunta col voto favorevole dei due terzi dei Componenti il Consiglio.

#### **Art. 17 RAPPRESENTANZA LEGALE**

**17.1** - La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione od in caso di sua assenza o impedimento ai Vice-Presidenti e, se nominati, agli amministratori delegati nei limiti della delega;

**17.2** - La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto della nomina.

#### **Art. 18 ORGANI DI CONTROLLO**

**18.1** - Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 12, possono nominare:

- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo articolo 19;

- o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo articolo 20;

**18.2** - La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 Codice Civile.

#### **Art. 19 - COLLEGIO SINDACALE**

**19.1** - Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

**19.2** - I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

**19.3** - Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice Civile.

**19.4** - I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

**19.5** - Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita la

revisione legale dei conti; in relazione a ciò il Collegio

Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

**19.6** - La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**19.7** - Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

**19.8** - I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20 - REVISORE UNICO**

**20.1** - In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore iscritto nell'apposito Registro.

**20.2** - L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**20.3** - L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci la quale provvede contestualmente a conferire l'incarico ad altro revisore legale.

**20.4** - Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

#### **Art. 21 DIRETTORE GENERALE**

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale dovrà essere persona provvista di specifica esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività della Società. Il Direttore Generale dirige e coordina tutto quanto è necessario per la realizzazione delle diverse attività. Il Direttore Generale è di supporto all'Organo Amministrativo nella formazione del progetto di bilancio preventivo, del relativo prospetto dei costi e spese, della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2615 bis Codice Civile, del bilancio consuntivo e, infine, delle relazioni tecnico-scientifiche sui programmi di attività.

#### **Art. 22 - RECESSO E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONI**

**22.1** - Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato

di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

**22.2** - L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente capoverso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società delibera la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

**22.3** - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 22.4.

**22.4** - Nell'ipotesi di recesso di cui al precedente articolo 22.3, la partecipazione sarà rimborsata al socio receduto in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento di efficacia del recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

**22.5** - Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei (6) mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

**22.6** - Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale di dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla

trasformazione o allo scioglimento della società.

#### **Art. 23 BILANCIO E DESTINAZIONE UTILI**

**23.1** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**23.2** - Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

**23.3** - Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano ai sensi dell'articolo 2364 Codice Civile richiamato dall'articolo 2478-bis Codice Civile; in questo ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

**23.4** - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio.

#### **Art. 24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge, oltre a quanto previsto nell'articolo 5. In caso di scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

#### **Art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola com-

promissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 22.

**Art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI**

**26.1** - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra loro, è quello che risulta dal Registro Imprese.

**26.2** - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

**26.3** - Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

**26.4** - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi vigenti in materia di Società a responsabilità Limitata.

F.to MICHELE PESCHINI

" MARCO TURILLAZZI

" RICCARDO COPPINI Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA

SIENA LI'